

121. Il capitano di una nave che avesse prestato soccorso ad un'altra, avrà diritto al risarcimento dei relativi danni.

Se il soccorso sia stato prestato con rischio della nave o delle persone, sarà inoltre corrisposto un premio, che non potrà eccede-

re il decimo del valore degli effetti salvati.

Tanto pei danni, quanto pel premio, di cui sopra, competerà privilegio sulla nave, sui noli e sul carico da avere grado dopo le spese di giustizia, e prima degli altri privilegi ammessi dalle leggi commerciali.<sup>1</sup>

risarcimento dei danni di cui all'articolo successivo è sempre dovuto in conseguenza dell'assistenza marittima, comunque sia questa avvenuta, e quando pure non abbia prodotto, quanto al salvataggio delle cose, gli effetti desiderati: il risarcimento deve comprendere tanto gli oggetti abbandonati alla nave soccorsa o deteriorati nel prestarle aiuto ed assistenza, quanto gli esborsi incontrati per conto della stessa e i danni sofferti in conseguenza del tempo perduto dell'interruzione e del dirottamento del viaggio (*A. Genova*, 23 febbraio 1903 - *Dir. Maritt.*, 1903, 172).

Confr. C., 385; C. P., 389.

<sup>1</sup> L'indennità di assistenza da accordarsi al piroscalo che, avvenuto l'urto, prese a rimorchio il veliero e lo condusse in un porto vicino quando lo stato del mare non gli faceva correre nessun rischio, deve calcolarsi sul tempo perduto in tale manovra (*T. Comm. Dunkerque*, 26 febbraio 1901 - *Dir. Maritt.*, 1902, 62).

Quando il salvataggio sia eseguito da navi specialmente adibite a tale uso, nella valutazione del premio si deve tener conto, oltre che delle spese immediatamente occasionate dall'opera di salvataggio, anche delle spese generali per la costruzione, l'armamento e l'esercizio di tali navi (*T. dell'Impero Germ.*, 12 aprile 1902 - *Dir. Maritt.*, 1902, 292).

Il premio alla nave che sia accorsa a prestare aiuto ad altra nave pericolante è soltanto dovuto se il salvataggio siasi effettuato per opera della nave accorsa; se essa abbia solamente contribuito all'opera di salvamento, concorrerà al premio proporzionalmente al soccorso prestato in unione agli altri salvatori, senza che le derivi alcun diritto di priorità dal fatto di essersi trovata sul luogo del pericolo in precedenza su altri accorsi: il risarcimento dei danni alla nave accorsa è dovuto in ogni caso, anche cioè se nessun effetto utile sia stato dalla stessa raggiunto (*A. Genova*, 12 gennaio 1909 - *Dir. Maritt.*, 1909, 97).

Si ha il rischio richiesto per l'applicabilità del presente art. 121 anche quando la nave salvatrice è in corso di navigazione e non solo quando la nave si trovi ancorata in qualche porto e da questo si stacchi a bella posta per prestar soccorso alla nave pericolante; il compenso dovuto alla nave salvatrice sul valore del carico è ripetibile anche in confronto del capitano della nave salvata, non in quello soltanto dei proprietari del carico (*T. Livorno*, 10 luglio 1909 - *Dir. Maritt.*, 1909, 286).

Il capitano della nave salvata ha la rappresentanza giudiziaria dei proprietari del carico nella controversia insorta per la liquidazione del premio alla nave assistente (*A. Lucca*, 24 dicembre 1909 - *Dir. Maritt.*, 1910, 18).

I caricatori non hanno normalmente diritto alcuno a parteci-